

	LICEO "G. MARCONI" Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	
---	--	---

CUF: UF90JE

CIG: BC48D47325

CUP: F21I25000460006

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. MARCONI"-S. MINIATO
Prot. 0007670 del 21/07/2026
I (Uscita)

*Contratto per l'affidamento del Servizio di organizzazione e trasporto relativo allo svolgimento del Viaggio **aereo** e pernottamento dal 13 al 26 Agosto 2026 a Reykjavick in Islanda per 18 persone nell'ambito della Mobilità ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000337568 V.I.K.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, mediante Trattativa Diretta n. **6440916** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 27.450,00 + Polizza Sanitaria per tutti i partecipanti pari a € 1.260,00, per un totale complessivo di € 28.710,00 (IVA inclusa),*

TRA

L'Istituto Liceo Scientifico Statale "G. Marconi", C.F. n. 82001800505 con sede legale in San Miniato (PI), in via Trento 74, loc. La Scala, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Luca Petrini, nato a Cagliari (CA) il 24/07/1976, domiciliato per la carica presso l'Istituto medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto

(indicato anche nel prosieguo come "Istituzione Scolastica", "Istituto", "Scuola", "Stazione Appaltante", "Amministrazione")

E

L'Operatore economico **"DAL CANTO VIAGGI E TURISMO" DI DAL CANTO SIMONE**, con sede legale in via **ROSA AGAZZI 30 - 56028 - SAN MINIATO (PI) -** **- P.IVA:**

, legalmente rappresentato dal Sig. DAL CANTO SIMONE, nato a **il**

Codice fiscale **(indicato anche nel prosieguo come: "Affidatario", "Operatore Economico", "Agenzia di Viaggi", "ADV")**

(di seguito, entrambe indicate congiuntamente, come le "Parti").

	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	
---	--	---

- VISTO** il PROGRAMMA ERASMUS +INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2025 – EAC/A07/2023 Esiti Azione Chiave 1 Mobilità per l'apprendimento individuale - Settore Istruzione Scolastica KA122-SCH, in cui sono state assegnate al nostro Istituto risorse pari a euro 59.681,00 per il progetto dal titolo: “V.I.K.A. - Volcano-Inspired Knowledge & Action”;
- VISTA** la Convenzione n°. 2025-1-IT02-KA122-SCH-000337568, per il programma ERASMUS+ KA122, a firmata dal Direttore Generale Dott. Flaminio Galli per "l'amministrazione erogatrice", dell'Agenzia nazionale ("AN");
- DATO ATTO** che I.N.D.I.R.E. ha provveduto al versamento di euro 47.744,80, corrispondente all'80% dell'importo massimo del progetto;
- TENUTO CONTO** che gli obiettivi dell'Azione Chiave 1 Mobilità per l'apprendimento individuale (KA122-SCH) per l'istruzione scolastica sono promuovere lo sviluppo professionale del personale scolastico e la crescita delle competenze degli alunni attraverso esperienze di apprendimento, potenziando l'internazionalizzazione delle scuole, il confronto interculturale e la motivazione a partecipare attivamente alla vita europea. L'azione mira anche a supportare l'integrazione di strumenti digitali, la condivisione dei risultati dei progetti e l'inclusività, assicurando il rispetto delle norme di qualità Erasmus+;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

DATO ATTO	che, alla data di adozione del presente provvedimento, risulta attivo l'Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di organizzazione dei viaggi di istruzione e delle mobilità nell'ambito dei programmi Erasmus; tuttavia, la documentazione di gara che disciplina il predetto Accordo Quadro prevede espressamente che il ricorso allo stesso sia consentito esclusivamente qualora l'importo stimato della procedura per l'acquisizione dei servizi relativi ai viaggi di istruzione e/o alle mobilità Erasmus sia superiore ad euro 140.000,00;
DATO ATTO	altresì, che, allo stato della programmazione dell'attività amministrativa dell'Istituzione scolastica, non sussistono i presupposti per determinare un importo complessivo stimato superiore alla predetta soglia, in quanto il servizio oggetto del presente affidamento riguarda esclusivamente la mobilità Erasmus in Islanda, programmata per la fine del mese di agosto 2026, la cui organizzazione richiede l'immediato avvio della procedura di affidamento, mentre i viaggi di istruzione relativi all'anno scolastico 2026/2027 saranno definiti soltanto successivamente all'adozione delle deliberazioni degli Organi Collegiali competenti e, pertanto, non risultano allo stato né programmabili né economicamente quantificabili;
RILEVATA	l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
RILEVATO	il Pubblico Interesse cui il presente Provvedimento intende perseguire, ovvero la corretta e congrua erogazione del servizio didattico per gli studenti partecipanti alla mobilità, in modo che questi possano rafforzare le competenze acquisite attraverso una visita di studio inerente con gli studi curriculari di questo determinato anno scolastico;
DATO ATTO	dell'offerta ricevuta dall'operatore economico: <i>“DAL CANTO VIAGGI E TURISMO” DI DAL CANTO SIMONE, con sede legale in via VIA ROSA AGAZZI 30 - 56028 - SAN MINIATO (PI) - P.IVA: 01547690501;</i>

- DATO ATTO** che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che l’Istituzione Scolastica ha proceduto pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta;
- CONSIDERATO** che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta;
- CONSIDERATO** che l’operatore economico “**DAL CANTO VIAGGI E TURISMO**” DI **DAL CANTO SIMONE** ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- DATO ATTO** pertanto, che dall’esito dell’istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art.1 del D.lgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario operatore economico di cui sopra;
- RICHIAMATA** la propria Decisione contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione del viaggio aereo e pernottamento dal 13 al 26 Agosto 2026 a Reykjavick in Islanda per 18 persone nell’ambito della Mobilità ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000337568 V.I.K.A. per un importo contrattuale pari a € 27.450,00 + Polizza Sanitaria per tutti i partecipanti pari a € 1.260,00, per un totale complessivo di € 28.710,00 (IVA inclusa), CIG: BC48D47325 - CUP: F21I25000460006;

- TENUTO CONTO** che l'affidatario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, in conformità a quanto disposto dal Capo II del D. Lgs. 36/2023, artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100;
- TENUTO CONTO** che questa Stazione Appaltante ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema FVOE, alle verifiche sul possesso da parte dell'Affidatario dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- VISTA** la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente Decreto;
- VISTA** l'assenza di Annotazioni riservate sul sito ANAC;
- VISTA** la documentazione richiesta e allegata all'offerta economica;
- RITENUTO** di affidare all'operatore sopraccitato le attività in parola per un importo totale di € **28.710,00 IVA inclusa**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- DATO ATTO** che la presente procedura costituisce affidamento diretto di servizi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi degli articoli 53, comma 4, e 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia definitiva è prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto d'appalto;
- RITENUTO** che la prestazione della garanzia definitiva sia necessaria in relazione alla natura del servizio, al valore economico dell'affidamento e all'interesse pubblico sotteso alla corretta e tempestiva esecuzione della mobilità Erasmus, che richiede il rigoroso rispetto delle tempistiche programmate e delle condizioni contrattuali;

- DI RITENERE** pertanto, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che l’operatore economico affidatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all’art. 117, pari al 5 per cento dell’importo contrattuale di **euro 28.710,00**, corrispondente ad **euro 1.435,50**, nelle forme previste dal medesimo articolo;
- APPURATO** che a mezzo di **Bonifico bancario per un importo pari a € 1.435,50, regolarmente acquisito e assunto in bilancio con reversale n. 146 del 21/07/2026 (pari al 5% dell’importo contrattuale di € 28.710,00,)** l’Affidatario ha prestato in favore dell’Istituzione Scolastica la garanzia definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- TENUTO CONTO** che con documento di stipula **6440916 del 21.07.2026** relativo a Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Servizio in oggetto, la Stazione Appaltante ha proceduto all’accettazione dell’offerta presentata dall’Operatore Economico di cui sopra.
- APPURATO** che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- TENUTO CONTO** che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, in esecuzione dei citati provvedimenti

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il “Contratto”) formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è il servizio di organizzazione del viaggio aereo e pernottamento dal 13 al 26 Agosto 2026 a Reykjavick in Islanda per 18 persone nell’ambito della Mobilità ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000337568 V.I.K.A. per un importo contrattuale pari a € 27.450,00 + Polizza Sanitaria per tutti i partecipanti pari a € 1.260,00, per un totale complessivo di € 28.710,00 (IVA inclusa), con assunzione in capo all’Aggiudicatario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.

La ADV si impegna in particolare a fornire i servizi previsti dall’OFFERTA-PREVENTIVO, contenente periodo di effettuazione, sistemazione, orario di partenza, luogo di ritrovo, ecc.

Art. 3 – Consegna titoli di viaggio

L’ADV invierà, almeno cinque giorni prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto).

Art. 4 - Corrispettivo

Per i servizi offerti l’Istituto corrisponderà un compenso complessivo pari a € **27.450,00 + Polizza Sanitaria per tutti i partecipanti pari a € 1.260,00, per un totale complessivo di € 28.710,00 (IVA inclusa)**, omnicomprendente di tutti i costi relativi all’esecuzione del Servizio in oggetto e diritti di agenzia.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’ADV a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto della specifica richiesta.

Nei richiamati prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nei documenti in oggetto, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto, l’Affidatario nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti della procedura, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nei documenti di gara, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dal presente Contratto, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel presente atto, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituzione Scolastica per effetto dell’esecuzione del Contratto.

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

Art. 5 – Modalità di Pagamento

L'Istituto provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto, a conclusione del viaggio, su presentazione di fattura elettronica, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della stessa tramite il Sistema di Interscambio, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul Conto Corrente dedicato, indicato nella Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010, e previa relazione positiva del capo comitiva attestante la corrispondenza tra i servizi offerti e quelli previsti.

In deroga a quanto sopra, su specifica richiesta dell'operatore economico, l'Istituto potrà procedere alla liquidazione anticipata delle sole spese relative ai titoli di viaggio aerei, anche prima della conclusione del viaggio, previa presentazione della relativa fattura elettronica e della documentazione giustificativa attestante l'avvenuto acquisto dei medesimi.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Liceo Scientifico “*G. Marconi*” C.F: 82001800505 e riportare il codice univoco CUF: UF90JE.

La fattura dovrà riportare i seguenti dati: CIG: BC48D47325 - CUP: F21I25000460006

Fermo restando quanto sopra dichiarato, il pagamento del servizio verrà effettuato previa:

- Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Stazione Appaltante;
- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.);
- Accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia S.p.a., di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
- Verifica delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, senza che l'ADV affidataria possa richiedere liquidazione di alcun compenso prima di tali accertamenti obbligatori per legge.

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

Art. 6 - Durata del Contratto

Il Contratto avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino alla data di effettiva ed integrale esecuzione del Servizio che l'Istituto Scolastico ha fissato.

Resta inteso che, con la sottoscrizione del Contratto, l'ADV si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per l'esecuzione del Servizio, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Istituto Scolastico, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento e del Contratto stipulato con l'Istituto Scolastico.

Il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

Art. 7 - Obblighi, oneri e responsabilità dell'ADV

Nell'uniformarsi alla normativa interna ed internazionale, l'ADV si impegna a scegliere con la dovuta diligenza i fornitori di servizi che compongono il pacchetto turistico.

L'ADV, qualora non fosse l'Organizzatore del Viaggio, assume tutti gli obblighi dell'Organizzatore nei confronti della Stazione appaltante.

L'ADV assume la responsabilità dell'esatta esecuzione di tutti i servizi relativi al trasporto, viaggio, alloggio, vitto, ausiliari e accessori inclusi nella determina dirigenziale; lo stesso è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà per cause varie (esigenze sanitarie, rientro a causa di inadempimenti, etc.).

La ADV risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni dovute a meno che provi che l'evento sia derivato da forza maggiore, cause fortuite e/o da circostanze che la ADV non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.

La ADV dichiara che le modalità di conduzione, i comportamenti del personale e degli operatori coinvolti, le strutture di accoglienza ed i mezzi di trasporto utilizzati in occasione del viaggio di istruzione oggetto del presente contratto sono conformi a quanto stabilito in materia di sicurezza dal D.Lgs n°. 81/08 e s.m. e i..

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

In particolare, l'ADV ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano:

- ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- a garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio.

L'ADV, si impegna ad osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia, in particolare:

- dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

esecutiva con legge il 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge il 2 marzo 1963 n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e del D.Lgs 6 Settembre 2005 n. 206 e dalle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

- dalla normativa in materia ai Viaggi d’Istruzione, con particolare riguardo alla C.M. 291 del 14/10/1992 e le successive;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del Servizio, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L’Affidatario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi nel corso o comunque in occasione dell’esecuzione del Servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Affidatario o ai suoi dipendenti sarà a carico dell’Affidatario.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della Servizio.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 8 - Responsabilità dell’ADV in caso di avvalimento autopullman

L’ADV assume la responsabilità nell'esatta esecuzione di tutti i servizi relativi al trasporto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, l’ADV dichiara:

- di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
- di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/1995;
- di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di concordato o amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Art. 9 – Disposizioni a tutela del lavoro

L’ADV dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L’Affidatario si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituzione Scolastica da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell’Affidatario, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituzione Scolastica per inadempimenti imputabili all’Affidatario, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Affidatario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio

instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Affidatario le spese legali affrontate dall'Istituzione Scolastica per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Resta inteso, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L'Istituto, altresì, può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'ADV dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 10 – Obblighi dell'Istituto

L'Istituto risponde degli eventuali danni arrecati dagli studenti all'appartamento locato dall'Agenzia e destinati al loro soggiorno, qualora tali danni siano imputabili agli studenti stessi durante l'esecuzione del servizio.

Al momento dell'arrivo presso l'appartamento, l'Istituto, nella persona del capo comitiva, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico offerto.

Eventuali difformità e criticità riscontrate dovranno essere relazionate e immediatamente contestate dal capo comitiva per successive azioni che potranno essere attivate dal Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. (correttezza e buona fede relativa agli obblighi contrattuali).

Nel caso vengono denunciati danni imputabili all'Istituto, al fine di attivare le previste procedure assicurative, il capo comitiva e l'ADV risconteranno immediatamente ed in contraddittorio i danni stessi e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori e allo stesso tempo produrranno apposito verbale. L'ammontare dell'eventuale spesa viene addebitata all'istituto con specifica fattura emessa dall'ADV.

L'Istituto si impegna a comunicare all'ADV le informazioni di contatto del capo comitiva.

L'Istituto con il presente contratto dichiara la propria adesione all'iniziativa descritta nei precedenti articoli, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni del numero dei partecipanti.

Art. 11 - Mancata esecuzione del servizio o interruzione dello stesso per cause non imputabili all'ADV e all'Istituto

L'ADV non potrà essere ritenuta inadempiente nel caso di mancata esecuzione del servizio o di interruzione nel corso dello stesso non imputabili alla stessa, ma dettate da cause di forza maggiore. Si intendono cause di forza maggiore: incendi, inondazioni, terremoti, avverse condizioni metereologiche, scioperi/agitazioni sindacali, altri incidenti industriali, impedimenti inevitabili o qualunque altra causa che non sia imputabile all'ADV a condizione che questi eventi non potessero essere previsti al momento della conferma del viaggio.

Allo stesso modo, L'Istituto si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora per causa di forza maggiore non consentono la partenza in sicurezza.

Art. 12 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti

L'Affidatario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

L’Affidatario garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L’Affidatario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

L’Affidatario prende atto che l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 13 - Recesso

L'Istituto ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, eventuali danni ulteriori che avesse subito per la mancata esecuzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle condizioni e non accettate dall'Istituto;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione dello stesso dall’ADV e non accettate dall'Istituto;
- il venir meno dei requisiti di partecipazione alla procedura dopo la stipula del contratto;

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

È ammesso il ricorso a mezzi, attrezzature o personale di ditte terze nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni contrattuali, senza che ciò configuri cessione del contratto né derivi alcun diritto di trasferimento di obblighi o responsabilità.

L'affidatario resta unico e pienamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi,

dell'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche qualora si avvalga di mezzi, attrezzature o personale esterno, e assume in “toto” e senza riserve tutte le responsabilità civili, penali, amministrative, contabili e di sicurezza connesse alle prestazioni eseguite, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, danno, sanzione o conseguenza comunque connessa

Il ricorso ai mezzi o al personale di terzi è consentito soltanto se:

- il mezzo è noleggiato o utilizzato sotto la responsabilità dell’Affidatario, con piena garanzia di sicurezza e conformità normativa;
- il mezzo e il personale soddisfano tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla circolare ministeriale di riferimento;
- il personale è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e certificazioni richieste (inclusa la patente, la carta tachigrafica e l’idoneità sanitaria con visite mediche periodiche) e ha rispettato i turni di guida e di riposo.

Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, senza necessità di pronuncia giudiziale, allorché si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- la cessione del contratto, totale o parziale, in violazione del divieto di cui al presente articolo;
- l’affidamento a terzi dell’esecuzione integrale o prevalente delle prestazioni oggetto del contratto, in violazione delle norme sul subappalto;
- l’inadempimento grave, reiterato o sistematico degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza, all’esecuzione delle prestazioni o alla conformità normativa;
- il mancato rispetto di altri obblighi contrattuali essenziali espressamente previsti nel presente documento.

Art. 15 - Cause di risoluzione anticipata

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nella richiesta di offerta, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Istituto.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’ADV, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

L'Istituto potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'ADV, da trasmettersi a mezzo PEC e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, allegate all'istanza di partecipazione;
- qualora l'ADV non comunichi immediatamente alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio della scuola;
- non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'ADV nel corso della procedura di affidamento, anche se la non veridicità in tutto o in parte fosse riscontrata successivamente alla stipula del Contratto e a servizi parzialmente erogati;
- ritardo nell'esecuzione del servizio senza giusta causa;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- perdita da parte dell'ADV della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dell'ADV delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- l'ADV si è trovata, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice degli Appalti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	
---	--	---

- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale o arbitrario abbandono del servizio, senza giustificato motivo;
- cessione a terzi, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi
- forma di sub contratto, parziale o totale, dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell’Affidatario del servizio (ADV);
- qualora l’ADV non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell’IS;
- mancato rispetto delle scadenze, che non siano dovute alla responsabilità diretta dell’IS o ad altre circostanze oggettive;
- la cessione del contratto, totale o parziale, in violazione del divieto di cui al precedente articolo;
- l’affidamento a terzi dell’esecuzione integrale o prevalente delle prestazioni oggetto del contratto, in violazione delle norme sul subappalto;
- l’inadempimento grave, reiterato o sistematico degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza, all’esecuzione delle prestazioni o alla conformità normativa;
- il mancato rispetto di altri obblighi contrattuali essenziali espressamente previsti nel presente documento;
- sostituzione non autorizzata dei servizi offerti;

- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario (ADV) e, quindi, di rivalersi sulla garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'ADV potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà altresì all'Istituto il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario inadempiente (ADV), fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di affidamento e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'ADV avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore della Stazione Appaltante.

Art. 16- Clausola Risolutiva Espressa

L'Istituto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 C.C., potrà risolvere di diritto il Contratto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà ad incamerare la garanzia prestata da quest'ultimo. Ove non fosse possibile l'escussione della garanzia, l'Istituto applicherà in danno dell'Affidatario una penale di importo pari alla garanzia predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere in favore dell'Istituto la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

in danno non esime l’Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 - Modifiche del Contratto Durante il Periodo di Efficacia

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l’Istituto potrà imporre all’ADV l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l’ADV non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 18 – Inadempimenti e Penali

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell’ADV che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all’Istituzione Scolastica, quest’ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, ivi compresa la revoca dell’affidamento del Servizio.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l’Istituto applicherà le seguenti penali:

	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	
---	---	---

Inadempienza		Importo Penale <i>(espresso in euro)</i>
A	Ritardi o disservizi nella effettiva esecuzione del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell’Affidatario	€ 100,00 per ogni violazione accertata
B	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative disciplinanti l’esercizio delle attività professionali di cui all’oggetto	€ 100,00 per ogni violazione accertata
C	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative caratteristiche tecniche dei mezzi	€ 100,00 per ogni violazione accertata
D	Inosservanza e/o violazione disposizioni normative relative alla sicurezza e/o idoneità, destinazione d’uso ed utilizzo mezzi di trasporto, ivi incluse le disposizioni relative al e trasporto di persone con disabilità e /o difficoltà deambulatorie	€ 100,00 per ogni violazione accertata
E	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell’Amministrazione scolastica	€ 100,00 per ogni violazione accertata

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L’ADV prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte dell’Istituto verso l’ADV, la quale potrà replicare a quanto contestato dall’istituto nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, sottoscritta dall'ADV prima della stipulazione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna diffida o procedimento

giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'ADV dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

**Art. 19 - Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L.13/08/2010 n. 136 e relative modifiche**

La ADV assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:
e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso
sono le seguenti: **SIMONE DAL CANTO**,

In particolare, l'ADV si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non

sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto.

Pena la Decadenza del presente Contratto, l'ADV deve essere in regola con i pagamenti e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail, condizione certificata con il Documento Di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n°124/2004 (D.U.R.C.).

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata A.R. nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010, convertito con L. n. 217/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Servizio e in quelli della Filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Affidatario:

- è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/10, come declinati all’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della L. n. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- è obbligato ad inserire nei già menzionati contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti commi, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 21 - Garanzia Definitiva

Preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto l’ADV ha costituito una garanzia definitiva pari al 5 % dell’importo contrattuale.

La garanzia definitiva è stata versata mediante **Bonifico bancario per un importo pari a € 1.435,50, regolarmente acquisito e assunto in bilancio con reversale n. 146 del 21/07/2026 (pari al 5% dell’importo contrattuale di € 28.710,00).**

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’ADV, oltre che a titolo di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

Resta salva, per l’Istituto, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non

risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

L'Istituto è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'ADV per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'ADV è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione dell'Istituto.

La Garanzia è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'Istituzione Scolastica potrà procedere ad affidare il Servizio all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

L'Affidatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione e/o registrazione del Contratto, secondo le leggi in vigore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 - Assicurazioni

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Affidatario, che terrà indenne a tale titolo l'Istituto da qualsiasi pretesa.

L'Affidatario è l'unico responsabile in caso di inosservanza dalle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

L'ADV, in qualità di organizzatore del pacchetto turistico ai sensi della normativa vigente, dichiara che nella predisposizione e formulazione del preventivo relativo al viaggio di istruzione è stata espressamente inclusa la Polizza Sanitaria per tutti i partecipanti.

La Polizza Sanitaria sarà attivata mediante emissione di polizza nominativa individuale per ciascun studente partecipante, ivi compresi i docenti accompagnatori e ogni altro accompagnatore autorizzato dall'Istituto scolastico. La polizza verrà emessa prima della data di partenza e consegnata all'Istituto in

copia integrale, comprensiva delle condizioni generali e particolari di assicurazione, dei massimali, delle garanzie, delle franchigie, degli scoperti e delle eventuali esclusioni.

La Polizza Sanitaria opererà nei casi previsti dalle condizioni contrattuali di polizza.

L'operatività della Polizza Sanitaria resta subordinata al rispetto dei termini e delle modalità di denuncia del sinistro stabiliti dalla compagnia assicuratrice; i rimborsi saranno riconosciuti nei limiti dei massimali e secondo le condizioni previste dalla polizza.

La presente clausola è redatta in conformità al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), con particolare riferimento agli articoli in materia di responsabilità dell'organizzatore per l'esatta esecuzione del pacchetto turistico, nonché nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per quanto applicabili.

Resta ferma ogni ulteriore tutela prevista dalla normativa vigente in materia di viaggi di istruzione e contratti di pacchetto turistico.

Art. 23 - Fondo Nazionale di Garanzia

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.11/95 è istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio, che interverrà in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore.

Art. 24 – Foro Competente

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 25 – Legge Applicabile

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni previste nel Libro Quarto “Delle obbligazioni”, Titolo II “Dei contratti in generale” del Codice civile nonché le norme

richiamate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale e, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, l'ADV e l'Istituto fanno rinvio alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni posti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il Dirigente Scolastico in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti dall'Affidatario per le finalità connesse all'attività in oggetto e per la stipula dei successivi provvedimenti saranno raccolti presso gli uffici del Liceo G. Marconi di San Miniato per le finalità di gestione del servizio, ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) è la società EUservice S.r.l., con sede in Via Dante Alighieri, 12 – 00027 Roviano (RM) - P. IVA: 08879271008 - E-mail: rpd@euservice.it – chiara.giannessi@euservice.it - PEC: rpd@pec.euservice.it

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi.

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati di questo Istituto scolastico, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il rappresentante legale dell'ADV ha il diritto di ottenere dall'Istituzione scolastica, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento.

Lo stesso qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 27 - Rischi da Interferenze e Costi per la Sicurezza

Per il servizio oggetto del presente Contratto non si individuano attività interferenti tra l'Istituto e l'Affidatario, pertanto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI”. L'importo degli oneri della sicurezza per questo servizio è stimato in Euro 0,00.

Resta fermo l'obbligo per l'Affidatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 28 - Oneri Fiscali e Spese Contrattuali

Sono a carico dell'ADV tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Istituto.

Considerato che il presente affidamento è di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00),

L'ADV è esonerata dal pagamento delle spese contrattuali, comprese quelle relative all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.4 al medesimo decreto legislativo. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, all'uopo, sono a carico dell'ADV.

Art. 29 - Disposizioni Antimafia

L’Affidatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “*Piano straordinario contro le mafie*” e s.m.i..

In particolare, l’Affidatario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’Affidatario si impegna a comunicare immediatamente all’Istituto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.lgs. n. 159/2011 anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Istituto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

		
	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	

Art. 30 - Norma finale

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi.

Art. 31 - Documenti necessari per il noleggio di pullman per gite scolastiche

L'Affidatario, per effetto dell'affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo formale, espresso e irrevocabile di trasmettere all'Istituto, almeno **cinque (5) giorni prima** della data di partenza, tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del viaggio e alla regolare partenza, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i voucher, i titoli di viaggio, i riferimenti delle strutture ricettive, l'itinerario definitivo, i recapiti di emergenza e ogni altro documento utile o richiesto per l'esecuzione del servizio.

Il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di trasmissione documentale costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida o costituzione in mora.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura, consiste in numero 32 pagine e 31 articoli e si intende perfezionato al momento dell'apposizione dell'ultima firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.,

San Miniato 21/07/2026

Il Rappresentante Legale

Dell'ADV *“DAL CANTO VIAGGI E TURISMO” DI DAL CANTO SIMONE*

L'Istituto Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Petrini

	LICEO “G. MARCONI” Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale Via Trento, 74 - La Scala - 56028 San Miniato - PI - tel.0571/418392 - 0571/419879 e-mail: pips01000q@istruzione.it - pips01000q@pec.istruzione.it - sito web: liceomarconi.net cod. meccanografico: pips01000q - C.F. 82001800505 - cod.univoco: UF9OJE	
---	--	---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’ADV riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 – Premesse; Art. 2 - Oggetto del contratto; Art. 3 – Consegna titoli di viaggio; Art. 4 – Corrispettivo; Art. 5 – Modalità di Pagamento; Art. 6 - Durata del Contratto; Art. 7 - Obblighi, oneri e responsabilità dell’ADV; Art. 8 - Responsabilità dell’ADV in caso di avvalimento autopullman; Art. 9 – Disposizioni a tutela del lavoro; Art. 10 – Obblighi dell’Istituto; Art. 11 - Mancata esecuzione del servizio o interruzione dello stesso per cause non imputabili all’ADV e all’istituto; Art. 12 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti; Art. 13 – Recesso; Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; Art. 15 - Cause di risoluzione anticipata; Art. 16– Clausola Risolutiva Espressa; Art. 17 - Modifiche del Contratto Durante il Periodo di Efficacia; Art. 18 – Inadempimenti e Penali; Art. 19 – Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n. 136 e relative modifiche; Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Servizio e in quelli della Filiera; Art. 21 - Garanzia Definitiva; Art. 22 – Assicurazioni; Art. 23 - Fondo nazionale di garanzia; Art. 24 – Foro Competente; Art. 25 – Legge Applicabile; Art. 26 - Trattamento dei dati personali; Art. 27 - Rischi da Interferenze e Costi per la Sicurezza; Art. 28 - Oneri Fiscali e Spese Contrattuali; Art. 29 - Disposizioni Antimafia; Art. 30 - Norma finale.

Il Rappresentante Legale

Dell’ADV “DAL CANTO VIAGGI E TURISMO” DI DAL CANTO SIMONE